

Trattazione del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Ammissibilità
- Divieto ex art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 116 del 2017 -
Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo è consentito trattare i giudizi di rinvio ex art. 622 c.p.p., non applicandosi l'art. 11, comma 6, n. 2, del d.lgs. n. 116 del 2017 (che preclude l'assegnazione agli stessi dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace), in considerazione delle peculiarità strutturali tipiche dei giudizi suddetti, che si pongono quali fasi processuali del tutto autonome rispetto al processo penale e soggiacciono alle regole sostanziali e processuali civilistiche.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5227 del 27/02/2024 (Rv. 670335-01)